

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **DOMINEDO'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1964

Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati
dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ha disposto che la scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont e scadenti in detto giorno o in epoca successiva, resti sospesa fino alla data di inizio della riscossione dell'indennizzo o dei contributi spettanti agli stessi danneggiati in base alle vigenti disposizioni legislative e, comunque, fino al massimo di un anno dalla data della catastrofe.

Tale normativa era stata introdotta nella previsione che alla data del 9 ottobre 1964 si fossero già verificate quanto meno parziali riscossioni di indennizzi in modo che fosse consentito agli interessati di riparare alle situazioni debitorie rimaste sospese.

Per contro il complesso meccanismo della legge, per quanto in particolare concerne la riattivazione e l'insediamento dell'industria, prevedendo la determinazione delle aree dei nuclei di industrializzazione che possono essere costituite in base all'indicazione dei piani urbanistici resi necessari ai fini dell'organico e programmato assetto della zona de-

vastata, ha imposto alle Amministrazioni particolari studi in relazione anche alla creazione delle infrastrutture necessarie a garantire l'efficienza delle nuove zone industriali.

Il loro mancato completamento e la non attuata determinazione ministeriale delle aree industriali, non hanno consentito l'erogazione dei contributi, mancando un effettivo insediamento delle imprese nelle aree prescelte.

Ciò pone in particolare difficoltà le imprese e rende necessario adeguare i termini di adempimento delle obbligazioni, sospesi in forza del citato articolo 36, alle loro effettive possibilità economiche in correlazione con le assegnazioni dei contributi e con la ripresa delle attività.

Prevedendosi che la situazione potrà normalizzarsi entro sei mesi, si propone di prorogare per un uguale periodo il termine massimo stabilito dal secondo comma dell'articolo 36.

In tali sensi dispone l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre diciotto mesi dalla data della catastrofe ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 9 ottobre 1964.